



Comune di Bomporto

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE FORME ASSOCIATIVE E SUL VOLONTARIATO

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 7.4.2014
Pubblicato all'Albo dal 24.4.2014 l 9.5.2014*

CAPO I - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Art. 1 – Quadro normativo

Art. 2 - Finalità pubblica delle forme associative

Art. 3 – Costituzione di organismi associativi

Art. 4 – Istituzione dell'Albo

Art. 5 – Articolazioni dell'Albo in sezioni

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 7 – Associazioni con sede fuori dal territorio comunale

Art. 8 – Modalità di iscrizione

Art. 9 – Revisione periodica dell'Albo e Comunicazione di variazioni e verifiche

Art. 10 – Cancellazione dall'Albo

Art. 11 – Pubblicità

CAPO II - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 12 – Diritto di consultazione

Art. 13 – Obblighi delle associazioni

CAPO III - SOSTEGNO E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 14 – Principi generali

Art. 15 – Forme di sostegno alle realtà associative

Art. 16 – Ambiti per la concessione di contributi economici

Art. 17 – Modalità per la presentazione delle richieste di contributo

Art. 18 – Procedimento amministrativo e deliberazione del contributo

Art. 19 – La collaborazione per progetti

Art. 20 – Obblighi di trasparenza e pubblicità

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Ufficio competente

Art. 22 – Norme transitorie

Art. 23 – Disposizioni finali

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Art. 1 – Quadro normativo

Come stabilito nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383, “la Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale” (art. 1).

Come altresì determinato dalla Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, “la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. La Regione favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività” (artt. 1 e 2).

Come infine previsto nello Statuto comunale, “il Comune fonda la propria attività sui principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l’effettivo esercizio per la tutela di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell’ambito del proprio territorio. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale anche su base di frazione” (capo 3, art. 9, commi 1 e 2).

Art. 2 – Finalità pubblica delle forme associative

Il Comune di Bomporto riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell’interesse generale della comunità locale rispetto ai propri fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l’attività delle forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Legge italiana, dalla Legge Regionale e dallo Statuto comunale.

Il Comune si rapporta con le istituzioni a vari livelli e con gli altri coordinamenti interessati, in particolare con quelli che si pongono obiettivi e che hanno principi e modalità operative simili, allo scopo di promuovere le attività delle associazioni del territorio in una prospettiva di confronto e arricchimento reciproco.

Art. 3 – Costituzione di organismi associativi

Il Comune valorizza e promuove le forme associative impegnate in attività nei settori sociale, culturale e sportivo, anche attraverso il sostegno alla costituzione di organismi comunali e/o sovra-comunali, con funzioni consultive e propositive (Assemblea delle associazioni, Comitati, Forum e così via), tese a favorire l’integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, le Istituzioni scolastiche, l’Amministrazione ed i Servizi comunali, a diffondere l’informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi.

Art. 4 – Istituzione dell’Albo

È istituito l’“Albo comunale delle forme associative e del volontariato”. In esso sono ricomprese le associazioni senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al precedente art. 2, operanti nell’ambito del territorio comunale di Bomporto.

L’Albo e il Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione comunale e le associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori culturali e di convivenza civile, di rispetto dell’ambiente, di valorizzazione del patrimonio pubblico locale e di solidarietà umana.

Art. 5 – Articolazioni dell’Albo in sezioni

L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- 1) *Sociale*: assistenza sociale, sanità, impegno civile, cooperazione internazionale, valorizzazione e difesa del patrimonio naturalistico;
- 2) *Culturale*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, animazione ricreativa, promozione territoriale, tutela e promozione dei diritti umani;
- 3) *Sportivo*: attività, promozione e animazione sportiva.

Al fine del presente regolamento sono considerate forme associative quelle di natura privatistica, costituite per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento di attività di promozione sociale, rivolte a favore degli associati e di terzi, quale espressione d’impegno e pluralismo della società civile.

Art. 6 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo

Sono considerate forme associative, ai sensi della Legge 383/00, della Legge 266/91 e delle norme vigenti in materia, tutti gli organismi liberamente costituiti e operanti nel territorio del Comune di Bomporto che assicurino, attraverso il proprio statuto o atto costitutivo, le seguenti caratteristiche:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) gratuità delle cariche associative;
- c) perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Regolamento;
- d) democraticità della struttura associativa nelle forme di partecipazione degli iscritti e nelle modalità di decisione;
- e) rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione italiana e dallo Statuto comunale;
- f) rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune di Bomporto.

Ai fini della valorizzazione di tali forme associative, il Comune di Bomporto prescinde dalla forma giuridica da esse prescelta come più adeguata al perseguimento dei propri fini. Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente Regolamento i

partiti politici, i movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'"Albo comunale delle forme associative e del volontariato".

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale per fruire di benefici economici.

Art. 7 – Associazioni con sede fuori dal territorio comunale

Le associazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunale possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'"Albo comunale delle forme associative e del volontariato", a condizione che attestino di:

- a) svolgere attività senza scopo di lucro nella Comunità di Bomporto;
- b) eleggere un recapito o una sede operativa sul territorio comunale;
- c) prendere atto che l'Amministrazione comunale, nel garantire alle associazioni i diritti di cui agli artt. 12 e seguenti, applicherà in ogni caso un criterio di priorità a favore delle associazioni che hanno sede sul territorio comunale.

Art. 8 – Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, è presentata al Comune di Bomporto unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, o di altra idonea documentazione, dai quali risultino la sede dell'associazione, le finalità perseguite, la gratuità delle cariche, nonché la possibilità concessa a chiunque di associarsi;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, con eventuali recapiti, in particolare le generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per i rapporti con l'Amministrazione e relative copie fotostatiche del codice fiscale e di un valido documento d'identità;
- c) autodichiarazione attestante l'inesistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante ovvero l'indicazione delle medesime;
- d) relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo biennio;
- e) resoconto economico dell'ultimo biennio;
- f) indicazione della sezione dell'Albo cui si chiede di essere iscritti;
- g) per le associazioni con sede fuori dal territorio comunale, autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 7
- h) impegno a comunicare all'Amministrazione l'intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale ed altre circostanze dichiarate e/o documentate.
- i) autocertificazione antimafia da parte del legale rappresentante dell'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, che dovrà essere ripresentata ogni anno entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo provinciale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

L'iscrizione è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sport e Volontariato, previa verifica dei necessari presupposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, ivi compreso il controllo presso il Casellario giudiziario delle autocertificazioni relative alle condanne definitive a carico del legale rappresentante dell'Associazione. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto all'Associazione richiedente; l'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite posta elettronica certificata o, nel caso, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'Albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Il preavviso di rigetto dell'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 9 – Revisione periodica dell'Albo e Comunicazione di variazioni e verifiche

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione biennale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere del secondo anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune una dichiarazione con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati.

Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento il Responsabile del Servizio Sport e Volontariato, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 10 – Cancellazione dall'Albo

Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante Determinazione del Responsabile del Servizio Sport e Volontariato:

- a) nel caso di scioglimento dell'associazione;
- b) in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentate;
- c) qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari;
- d) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
- e) nel caso violi uno degli obblighi di cui all'art. 14 o tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Responsabile, nel caso in cui sussistano le condizioni per la cancellazione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento negativo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Detto preavviso interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cancellazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo decorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione.

Art. 11 – Pubblicità

Il Comune di Bomporto cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo nonché la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi economici ed in servizi.

Sul sito istituzionale del Comune, si riserva un'apposita sezione dedicata alle Associazioni, in cui l'Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'ente, nonché tutte le informazioni necessarie sulle attività e i progetti in corso.

CAPO II

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 12 – Diritto di consultazione

Le organizzazioni inserite nell'Albo comunale:

- a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito di attività, programmi e iniziative di intervento.

La consultazione delle libere forme associative avviene, inoltre, in relazione agli atti fondamentali dell'Amministrazione comunale e si realizza con le seguenti modalità:

- c) indizione di una riunione annuale congiunta Comune e libere forme associative, convocata nei tempi opportuni per consentire anche l'esame e la formulazione di proposte in ordine al bilancio comunale di previsione;
- d) indizione di riunioni straordinarie su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno un terzo delle associazioni iscritte all'Albo per dibattere problemi di interesse generale per la comunità locale;

e) audizioni, su problemi specifici, da parte delle competenti commissioni consiliari o altri organi rappresentativi, su richiesta dei rispettivi Presidenti o di almeno un quinto delle associazioni iscritte.

Art. 13 – Obblighi delle associazioni

Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del resoconto economico, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III SOSTEGNO E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 14 – Principi generali

Il Comune di Bomporto valorizza e sostiene le libere forme associative, anche attraverso le modalità indicate al successivo art. 15.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura alle forme associative viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e ss.mm.ii., ed assicurando equità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, attraverso il migliore impiego possibile delle risorse destinate al conseguimento di finalità culturali, sociali e civili.

Tutte le forme di sostegno e di servizi reali, promosse dal Comune di Bomporto, possono essere ottenute sia da ogni singola associazione sia da gruppi di associazioni inserite in associazioni temporanee, consorzi o altre forme aggregative.

Art. 15 – Forme di sostegno alle realtà associative

Il Comune di Bomporto favorisce l'attività delle forme associative mediante l'attivazione o la promozione dei seguenti servizi:

- a) messa a disposizione di sedi o di spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico. L'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale è agevolato e soggetto esclusivamente alla prenotazione scritta da parte delle associazioni iscritte all'Albo, ferma restando la priorità assegnata alle iniziative organizzate dal Comune;
- b) riserva gratuita di uno spazio sui mezzi di informazione istituzionale dell'Amministrazione;
- c) patrocinio del Comune per manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- d) utilizzo di strutture e di attrezzature comunali;
- e) affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;

f) contributi economici.

Tali forme di sostegno e di concessione di servizi reali dovranno comunque essere preventivamente richieste ed approvate dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 – Ambiti per la concessione di contributi economici

Le forme associative iscritte all'Albo comunale possono richiedere contributi volti al finanziamento di

- a) attività ordinarie ed istituzionali;
- b) manifestazioni ed iniziative d'interesse diretto per la comunità locale;
- c) progetti legati ad eventi straordinari e di particolare eccezionalità.

Art. 17 – Modalità per la presentazione delle richieste di contributo

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, individua annualmente i criteri in base ai quali verranno assegnati i contributi di cui all'art. 15 lettera f.

La Giunta comunale, con propria deliberazione ed entro un mese dall'approvazione del Bilancio comunale da parte del Consiglio, stabilisce i termini, le scadenze, le specifiche condizioni ed i criteri di preferenza per la concessione di contributi economici alle associazioni iscritte all'Albo comunale, nonché l'ammontare complessivo dello stanziamento economico previsto a tale scopo.

Di norma, per esigenze di bilancio di previsione, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre di ogni anno per progetti ed iniziative da attuare l'anno successivo. Entro tale data, le associazioni possono chiedere all'Amministrazione comunale contributi economici e sovvenzioni, formulando apposita richiesta, che deve contenere:

- a) documento di progetto/programma delle iniziative e attività previste per l'anno successivo;
- b) piano di spesa per le iniziative e attività previste per l'anno successivo, comprensivo di eventuali entrate dovute ad altri contributi e/o sponsorizzazioni;
- c) numero dei soggetti che parteciperanno all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa/attività.

Art. 18 – Procedimento amministrativo e deliberazione del contributo

Le richieste per la concessione di contributi, dopo la necessaria protocollazione, sono inviate al Responsabile del Servizio Sport e Volontariato, che si preoccupa, mediante l'individuazione di un Responsabile del procedimento, di avviare la parte istruttoria e ogni altro adempimento procedurale necessario, compresa la redazione degli atti amministrativi.

Con la conclusione del suddetto procedimento, il Responsabile del Servizio Sport e Volontariato trasmette alla Giunta comunale il fascicolo completo delle istanze e lo schema di deliberazione, evidenziando in modo chiaro ed oggettivo le ragioni che hanno portato all'ammissione o meno delle domande di contribuzione presentate.

Su tali indicazioni, la Giunta provvede alla quantificazione dei contributi per i progetti ammessi, in base alle risorse disponibili e ad eventuali altri criteri di selezione (di cui

all'art. 17); procede con delibera all'approvazione dell'elenco delle associazioni beneficiarie e ne dà opportuna comunicazione al Consiglio comunale.

Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, al fine di avviare le procedure di liquidazione da parte del Servizio del contributo assegnato, le associazioni sono tenute a presentare al suddetto Servizio una puntuale e dettagliata rendicontazione delle attività svolte e delle risorse economiche impiegate a tale scopo.

Art. 19 – Collaborazione per progetti

Nei settori di competenza del Comune e in relazione a specifici e organici progetti di intervento, tra Comune e forme associative iscritte all'Albo comunale, possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni;
- b) attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno a interventi realizzati nell'ambito delle strutture comunali o dipendenti dal Comune;
- c) attività e interventi innovativi e sperimentali.

Le Convenzioni disciplinano:

- a) la durata del rapporto di collaborazione;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento dell'Associazione;
- c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite tra i soggetti stipulanti;
- d) le modalità di risoluzione del rapporto.

Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale. Anche in simili casi, l'iscrizione all'"Albo comunale" è condizione necessaria per la presentazione dei progetti.

Art. 20 – Obblighi di trasparenza e pubblicità

In osservanza a quanto stabilito dal "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 9 giugno 1997, n. 37, e dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, segnatamente artt. 26 e 27, l'Amministrazione comunale è tenuta alla pubblicazione su apposita sezione del proprio sito web dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi economici.

Alle associazioni che beneficiano di contributi pubblici è fatto obbligo di indicare il concorso da parte dell'Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti ed altre iniziative con la formula "con il patrocinio del Comune di Bomporto", da inserire opportunamente negli atti e nei mezzi utilizzati per i pubblici annunci e per le forme di promozione.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Ufficio competente

L'ufficio competente alle relazioni con le forme associative è il Servizio Sport e Volontariato.

Art. 22 – Norme transitorie

Il “termine del 30 settembre” di cui all'art. 19, per la prima annualità di vigenza del presente Regolamento, deve intendersi sostituito dal “termine del 30 giugno”, quale scadenza per la richiesta di contributi comunali a valere sull'anno 2014.

Art. 23 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta ripubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
